Assicurazione mista a scadenza (caso morte caso vita)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Compagnia: Mediolanum International Life DAC
Prodotto: Mediolanum Double Target Growth and Income 2030
Tipologia: Contratto Unit-Linked (Ramo Assicurativo III)

Data di realizzazione: 19 gennaio 2024. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato costituisce l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del Prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Mediolanum International Life DAC ("MIL" o "Compagnia"), è una compagnia assicurativa di diritto irlandese, membro del Gruppo Banca Mediolanum e appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, con sede legale in Irlanda in The Exchange, George's Dock, IFSC, Dublino. La Compagnia è soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione dalla stessa detenuto con il numero 255456. La Compagnia è inoltre iscritta con il n. I.00041 all'elenco delle imprese di assicurazione abilitate a operare in Italia in regime di stabilimento tenuto da IVASS e opera in Italia attraverso la propria sede secondaria in via E. Doris, Basiglio, Milano 3 (MI), tel. +390290491, sito internet www.mildac.ie www.mediolanuminternationallife.it, e-mail info@mediolanum.it, PEC rappresentanzamill@pec.mediolanum.it.

Il premio versato nel prodotto può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma ammessi dalla normativa irlandese cui la Compagnia è sottoposta.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di Euro 99.452.108, di cui la parte relativa al capitale sociale è di Euro 1.394.750 e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di Euro 98.057.358.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet della Compagnia https:/www.mediolanuminternationallife.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria
Il requisito patrimoniale di solvibilità della Compagnia è pari a Euro 138.739.954, il requisito patrimoniale minimo è pari a Euro 34.684.988, i fondi propri ammissibili alla relativa copertura sono pari a Euro 282.449.302 e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari a 185%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Quali sono le prestazioni?

Mediolanum Double Target Growth and Income 2030 (di seguito anche il "**Prodotto**" o il "**Contratto**") è un contratto assicurativo sulla vita a scadenza di tipo Unit Linked in forma mista (caso vita – caso morte) con premio unico che costituisce un prodotto di investimento assicurativo in cui la prestazione dipende dall'andamento delle quote del fondo interno assicurativo cui il Contratto è collegato.

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni, indicate anche nell'ambito del relativo KID:

(a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione (*unit-linked*)

Il premio investito dal Contraente, al netto dei costi applicabili, è investito nelle quote del fondo interno della Compagnia "Growth and Income 2030" (di seguito, il "**Fondo Interno**").

La gestione del Fondo Interno mira a conseguire a scadenza (fissata al 31 maggio 2030) un valore delle quote del Fondo Interno che sia almeno pari al valore iniziale delle quote medesime e mira altresì a generare un rendimento alla data di scadenza, anche al fine di consentire la distribuzione di Importi Periodici di valore obiettivo pari al 3.0% annuo sul 50% del Capitale Investito, al lordo degli oneri fiscali applicabili.

Al fine di perseguire tale obiettivo, le attività del Fondo interno possono essere investite, fino al 100%, in uno o più Fondi Armonizzati la cui strategia di investimento è allineata agli obiettivi di investimento del Fondo interno.

Alla data del presente documento, per l'investimento del portafoglio del Fondo interno è stato selezionato il comparto denominato "Target Fund 2030" di PassIM Structured Funds plc, un Fondo Armonizzato in cui J.P. Morgan Mansart Management Limited è stata designata società di gestione del fondo.

Il Fondo Armonizzato selezionato investe fino al 100% del proprio patrimonio in titoli a reddito fisso denominati in euro, che possono essere titoli obbligazionari a tasso fisso o variabile e possono includere titoli legati all'inflazione emessi da governi o da entità di proprietà pubblica di uno o più paesi membri del G10 (il "**Portafoglio Obbligazionario**"). Il Portafoglio Obbligazionario può essere totalmente investito in titoli di Stato italiani. Il Fondo Armonizzato potrebbe utilizzare strumenti finanziari derivati per coprire il periodo intercorrente tra la data di scadenza del Portafoglio Obbligazionario e la propria data di scadenza.

Il Fondo Armonizzato selezionato acquisirà anche un'esposizione sintetica o fisica a un paniere di società finanziarie italiane ("**Paniere di Crediti**"), attraverso la sottoscrizione di credit default swap che fanno riferimento a titoli obbligazionari senior e/o subordinati emessi da società finanziarie italiane selezionate. Ciò al fine di ottenere il riconoscimento di un premio economico per il Fondo Armonizzato selezionato, che assume su di sé il rischio che gli emittenti possano essere soggetti a default o ad altri eventi di credito (ad esempio, fallimento o insolvenza). L'esposizione nozionale al Paniere di Crediti ottenuta attraverso l'operazione di swap potrà essere fino al 40% del valore iniziale del Fondo Armonizzato e prevederà un'allocazione compresa tra lo 0% e il 10% in ciascun emittente sottostante ai credit default swap. Le summenzionate società finanziarie potranno essere indicate nell'ambito del *Key Information Document* (KID).

In aggiunta agli investimenti di natura obbligazionaria sopra descritti, il Fondo Armonizzato selezionato sottoscriverà anche un'opzione di tipo azionario, con l'obiettivo di contribuire alla crescita del capitale del Fondo Armonizzato alla scadenza. L'opzione azionaria fornirà un rendimento legato alla performance di un'esposizione lunga al mercato azionario.

Dal momento che il Fondo Interno e il Fondo/i Armonizzato/i investono in strumenti finanziari che sono emessi da emittenti terzi, sussiste il rischio che il valore del capitale inizialmente investito non sia restituito a scadenza. Il Contraente e i Beneficiari sono infatti esposti al rischio di credito degli emittenti e/o di controparti terze e può sussistere il rischio che il capitale inizialmente investito non venga restituito, in tutto o in parte, alla scadenza.

(b) <u>prestazioni in caso di decesso</u>

In aggiunta all'investimento di natura finanziaria, il Prodotto prevede, per il caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza, il riconoscimento ai beneficiari caso Morte designati dal Contraente o agli aventi diritto, di un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione. In particolare:

(i) se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età pari o inferiore ai 75 anni (ossia non ha ancora compiuto 76 anni), il capitale liquidabile sarà pari al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto;
(ii) se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età superiore ai 75 anni (ossia ha già compiuto 76 anni), il capitale liquidabile sarà pari al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto.

Il controvalore è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno collegato al Contratto al secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione della denuncia di sinistro da parte di Mediolanum International Life DAC – Succursale di Milano - salva l'occorrenza di eventi che possano determinare la sospensione del pagamento delle prestazioni previste dal Contratto.

(c) <u>prestazioni in caso di vita (in forma di capitale a scadenza)</u>

Alla scadenza contrattuale (31 maggio 2030) la Compagnia erogherà al Beneficiario caso Vita il controvalore delle quote del Fondo Interno collegate al Contratto a tale data; nel corso della durata contrattuale, inoltre, la Compagnia mira a distribuire di importi periodici per un valore obiettivo pari al 3.0% annuo sul 50% del Capitale Investito, al lordo degli oneri fiscali.

Come indicato, la gestione del Fondo Interno mira a conseguire a scadenza un valore delle quote del Fondo Interno che sia almeno pari al valore iniziale delle quote medesime e mira altresì a generare un rendimento alla data di scadenza. **La Compagnia, in ogni caso, non garantisce in alcun modo il conseguimento di tali obiettivi, dal momento che, anche per effetto dei rischi connessi agli investimenti effettuati dal Fondo Interno o dal/dai Fondo/i Armonizzato/i in cui esso investe il proprio patrimonio, il capitale liquidato a scadenza potrebbe essere inferiore a quello investito.**

L'opzione azionaria fornirà un rendimento correlato alla performance positiva derivante da un'esposizione ad un paniere azionario, pari al 60% della crescita di un paniere equamente ponderato dei rendimenti degli indici S&P 500, Nikkei 225 e EURO STOXX 50, durante la durata del Contratto, pagato in euro. Questa partecipazione totale del 60% alla performance positiva del paniere azionario sarà calcolata sul 50% del Capitale Investito.

Il Contratto prevede altresì la distribuzione, nel corso della durata contrattuale, di Importi Periodici di valore obiettivo pari al 3.0% annuo sul 50% del Capitale Investito, al lordo degli oneri fiscali applicabili.

Gli Importi Periodici* matureranno in data 31 marzo 2025, 31 marzo 2026, 31 marzo 2027, 31 marzo 2028, 31 marzo 2029, e 31 maggio 2030, a condizione che il Fondo Interno e/o il Contratto non siano stati terminati e che il Contraente non abbia chiesto il riscatto del Contratto; nel caso in cui una delle date sopra indicate non sia un giorno lavorativo in Irlanda, la stessa si intenderà fissata nel primo giorno lavorativo successivo in Irlanda.

***La Compagnia si riserva la facoltà di non distribuire gli Importi Periodici ovvero di ridurne la percentuale, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe. Resta inteso che la mancata distribuzione degli Importi Periodici o la riduzione degli stessi non garantisce che il Fondo Interno sia in condizione di raggiungere, a scadenza, un Controvalore delle Quote uguale a quello iniziale.**

In aggiunta a quanto precede, il Contraente, in ogni caso, ha la facoltà, decorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, di riscattare anticipatamente il Contratto per intero, richiedendo il Riscatto Totale secondo quanto descritto nella Sezione "*Sono previsti riscatti o riduzioni?*" del presente documento. Non è invece consentito il riscatto parziale.

La Compagnia può tuttavia risolvere il Contratto in qualsiasi giorno precedente alla scadenza in caso di eventi al di fuori del controllo della Compagnia che possano compromettere in modo sostanziale la capacità del Fondo Interno di raggiungere i propri obiettivi di investimento o di perseguire la propria politica di investimento. In tal caso, la Compagnia riconoscerà al Contraente un importo pari al valore delle quote del Fondo Interno alla data di risoluzione anticipata.

Sul sito internet della Compagnia www.mediolanuminternationallife.it è possibile consultare il Regolamento di gestione del Fondo Interno collegato al Prodotto.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Il Prodotto copre il rischio di vita o morte dell'assicurato. Sono dunque escluse tutte le coperture relative al ramo danni.

Ci sono limiti di copertura?

La decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.
Il pagamento del premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Sottoscrizione o entro la data successiva comunicata dalla Compagnia mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione (come individuato nella sezione "Quando e come devo pagare?)" il pagamento del premio deve essere ricevuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione. In caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il Contratto si intenderà automaticamente risolto.

Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa

Cosa fare in caso di evento?	**Denuncia**: in caso di decesso dell'Assicurato, scadenza o riscatto totale devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia – succursale di Milano - tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da produrre si articola diversamente in funzione dell'evento cui si ricollega la richiesta. Per il caso di **decesso dell'Assicurato** sono presentati i seguenti documenti: - certificato di morte dell'Assicurato; - Documenti necessari per l'identificazione dei Beneficiari designati o degli eredi dei Beneficiari designati, nell'eventualità in cui uno dei Beneficiari fosse deceduto. Per il caso di **scadenza** sono presentati i seguenti documenti: - comunicazione scritta inviata dalla Compagnia al Contraente e al Beneficiario caso vita designato in forma nominativa, se richiesto dal Contraente, con indicazione dei documenti necessari per la liquidazione (*i.e.* conferma dell'IBAN del conto su cui effettuare il pagamento, nel caso in cui il conto non sia aperto presso Banca Mediolanum S.p.A.). Per il caso di **riscatto totale** del Contratto sono presentati i seguenti documenti: - richiesta sottoscritta dal Contraente con specifica delle modalità di pagamento; - consenso scritto del Beneficiario nel caso di designazione irrevocabile del Beneficiario.
	Prescrizione: si evidenzia che i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di **10 anni** dalla data di verificazione dell'evento da cui discende l'obbligazione di pagamento della prestazione da parte della Compagnia. Decorso tale termine senza che sia stata presentata una richiesta di liquidazione, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	Erogazione della prestazione: La Compagnia eseguirà il pagamento delle prestazioni dovute in caso di scadenza, decesso dell'assicurato o riscatto totale entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui alla disciplina di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando l'occorrenza di eventi che impediscano, alterino o sospendano la valorizzazione delle quote del Fondo Interno. La Compagnia procederà al pagamento degli importi periodici entro 30 giorni dalle date di distribuzione, salvo il verificarsi di eventi che impediscano, alterino o sospendano la valorizzazione delle quote del Fondo Interno. Nel caso in cui tali termini non venissero rispettati per ragioni riconducibili alla Compagnia, quest'ultima riconoscerà agli aventi diritto gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in euro.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non è richiesta al Contraente alcuna dichiarazione specifica rispetto al rischio da assicurare. Il decesso dell'Assicurato, infatti, è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione eventualmente occorsi.

Quando e come devo pagare?

Premio	Mediolanum Double Target Growth and Income 2030 può essere sottoscritto esclusivamente nel periodo compreso tra il 19 gennaio 2024 e il 4 marzo 2024 ("Periodo di Sottoscrizione"). Il Periodo di Sottoscrizione potrà essere esteso dalla Compagnia per un periodo massimo di un ulteriore mese; in tal caso, la Compagnia provvederà a darne tempestiva informativa ai Contraenti attraverso il proprio sito internet. Le richieste di sottoscrizione del Contratto, complete, devono necessariamente pervenire alla Compagnia, al più tardi, entro il 7 marzo 2024, ovvero, nel caso in cui la Compagnia si

	avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione. Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico al momento della sottoscrizione, il cui importo deve essere almeno pari a 10.000,00 Euro. **Dopo la sottoscrizione non è possibile versare premi aggiuntivi.** Il Premio Unico può essere versato tramite: assegno bancario o bonifico dal c/c di Banca Mediolanum sul conto intestato alla Compagnia. I premi sui contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stipulate nel territorio italiano.
Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di esercizio del diritto di recesso. Qualora il recesso venga esercitato prima che siano state avviate le attività di investimento degli attivi del Fondo Interno, la Compagnia rimborserà il premio versato senza spese né corrispettivi. Nel caso in cui – al momento di ricezione della comunicazione di recesso da parte della Compagnia – la Compagnia avesse già avviato le attività di investimento, la Compagnia rimborserà un valore corrispondente al valore delle quote del Fondo Interno al secondo giorno di valorizzazione successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso.
Sconti	Il presente Contratto non prevede sconti o agevolazioni finanziarie.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura assicurativa decorre a partire dalle ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Il pagamento del premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Sottoscrizione o entro la data successiva comunicata dalla Compagnia mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione (come individuato nella sezione "Quando e come devo pagare?"), il pagamento del premio deve essere ricevuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione; in caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il Contratto si intenderà automaticamente risolto. La durata del Contratto e della copertura assicurativa è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto e la data di scadenza, fissata per tutti i contratti il 31 maggio 2030. Il Contratto può estinguersi precedentemente alla data di scadenza nei seguenti casi: - al momento del decesso dell'Assicurato; - all'atto della richiesta del riscatto totale da parte del Contraente. **La Compagnia può in ogni caso risolvere il Contratto in qualsiasi giorno precedente alla scadenza in caso di eventi al di fuori del controllo della Compagnia che possano compromettere in modo sostanziale la capacità del Fondo Interno di raggiungere i propri obiettivi di investimento o di perseguire la propria politica di investimento.**
Sospensione	Non è prevista la facoltà per il Contraente di sospendere la garanzia.

Come posso revocare la proposta, recedere dal Contratto o risolvere il Contratto?

Revoca	**Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione del modulo di Proposta. Conseguentemente, non è prevista per il Contraente la possibilità di revocare la proposta ed il diritto di ripensamento è quindi esercitabile unicamente tramite recesso.**
Recesso	**In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di conclusione del Contratto (coincidente con la data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone**

	comunicazione scritta tramite il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede di Banca Mediolanum (il "Distributore"), oppure direttamente a Mediolanum International Life DAC -succursale di Milano (Palazzo Meucci, Via E. Doris, 20079 Basiglio, Milano 3 – Milano). **Qualora il recesso venga esercitato prima che siano state avviate le attività di investimento degli attivi del Fondo Interno, la Compagnia rimborserà, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivi. Nel caso in cui – al momento di ricezione della comunicazione di recesso da parte della Compagnia – la Compagnia avesse già avviato le attività di investimento, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, un valore corrispondente al valore delle quote del Fondo Interno al secondo giorno di valorizzazione successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso.** **Qualora il Contratto sia concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-*duodecies*, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Contraente può recedere senza penali entro 30 giorni, dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso (vale a dire, dalla data di sottoscrizione e consegna al Distributore del *Modulo di Proposta*).** **In caso di conclusione del Contratto a distanza, la Compagnia può dare esecuzione al Contratto stesso nel corso del periodo previsto per l'esercizio del diritto di recesso (così consentendo l'attivazione della copertura e l'avvio delle attività di investimento), a condizione che il Contraente vi abbia acconsentito sottoscrivendo l'apposita dichiarazione nel Modulo di Proposta. In tal caso, in conformità a quanto sopra indicato, qualora – al momento di ricezione della comunicazione di recesso – la Compagnia avesse già avviato le attività di investimento, la Compagnia rimborserà al Contraente un valore corrispondente al valore delle quote del Fondo Interno al secondo giorno di valorizzazione successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso. Qualora, invece, il recesso venga esercitato nel corso del Periodo di Valorizzazione Iniziale (e, dunque, prima che siano state avviate le attività di investimento degli attivi del Fondo Interno), la Compagnia rimborserà un importo corrispondente al premio versato senza spese né corrispettivi.**
Risoluzione	Non è prevista la facoltà per il contraente di risolvere il Contratto sospendendo il pagamento dei premi.

Sono previsti riscatti o riduzioni? ▪ SI ▫ NO

Valori di riscatto e riduzione	Il Contraente, trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto, ha la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto, mediante esercizio del riscatto totale dello stesso; **non è in nessun caso ammesso, invece, il riscatto parziale del Contratto.** Ai fini del riscatto, il Contraente deve inviare apposita richiesta scritta a Mediolanum International Life dac – Succursale di Milano, Palazzo Meucci, Via E. Doris, 20079 Basiglio, Milano 3 – Milano. L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di pagamento. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di pagamento del riscatto. Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno riferito al secondo giorno di valorizzazione (ossia il secondo lunedì successivo alla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione ovvero, nei casi in cui il lunedì non sia un giorno lavorativo in Irlanda ovvero il venerdì precedente non sia un giorno lavorativo in Inghilterra, il primo giorno lavorativo successivo al lunedì) salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni. **Poiché il Valore delle Quote del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, il valore di riscatto prima della scadenza potrebbe essere notevolmente inferiore al premio inizialmente versato e dunque il Contraente o i Beneficiari potrebbero non ottenere la restituzione di quanto inizialmente investito.**
Richiesta di informazioni	Il Contraente ha la possibilità di ottenere in qualsiasi momento informazioni sul valore di riscatto del Contratto contattando la Compagnia presso la relativa sede secondaria in via E. Doris, Basiglio, Milano 3 (MI) ovvero inviando una *e-mail* all'indirizzo info@mediolanum.it o chiamando il Numero Verde 800.107.107.

A chi è rivolto questo Prodotto?

Il Prodotto è rivolto a investitori che intendono mantenere il Prodotto fino alla scadenza. Questa soluzione di investimento è stata sviluppata per la distribuzione in Italia attraverso la rete di consulenti Family Banker di Banca Mediolanum, S.p.A. ed è destinata a investitori al dettaglio che si avvalgano di un servizio di consulenza e che abbiano una conoscenza di base degli strumenti finanziari, che possono accettare i rischi rilevanti per il Prodotto, che non cercano protezione o garanzia del capitale e che cercano di ottenere un apprezzamento del capitale attraverso la partecipazione al mercato azionario, se il Prodotto viene detenuto fino alla scadenza. Il Prodotto è rivolto anche agli investitori professionali e alle controparti qualificate. Il Prodotto è un investimento buy-and-hold e potrebbe non essere adatto a coloro che desiderano riscattare l'investimento prima della data di scadenza e che non possono sopportare una certa perdita dell'Importo investito.

Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.
In aggiunta rispetto alle informazioni indicate nel KID occorre considerare le voci di costo indicate qui di seguito.

Tabella sui costi per riscatto
Laddove il cliente richieda il riscatto totale anticipato del Contratto, è prevista l'applicazione di un costo variabile in funzione dell'importo del Premio lordo Versato alla sottoscrizione del Contratto, come indicato nella tabella seguente

Premio Lordo versato alla sottoscrizione	Costo Applicabile
Da €10.000 a €99.999	2,5%
Da €100.000 a €499.999	1%
Da €500.000	0%

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita
Il Prodotto non prevede opzioni di conversione in rendita del capitale maturato a valere sul Contratto.

Costi per l'esercizio delle opzioni
Il Prodotto non prevede opzioni.

Costi di intermediazione
Si indica di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della distribuzione rispetto all'intero flusso commissionale generato dal Prodotto, stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento: 57%

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il Contratto non prevede in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia, di rendimenti o conservazione del premio inizialmente investito, né il pagamento degli importi periodici annuali. Anche per effetto dei rischi finanziari connessi agli investimenti del Fondo Interno, il controvalore delle quote del Fondo Interno potrebbe risultare inferiore a quello iniziale, sia alla data di scadenza sia in caso di risoluzione anticipata/riscatto del Contratto.

Poiché il valore delle quote del Fondo Interno in cui possono essere investite le disponibilità del Contraente dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione (ivi incluso il Fondo Armonizzato in cui il Fondo Interno investe il proprio portafoglio), vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

In particolare, per effetto della sottoscrizione e della strategia di investimento applicata dal Fondo Interno e dal Fondo Armonizzato in cui questo investe per perseguire i propri obiettivi, il Contraente risulta esposto, tra gli altri, ai rischi indicati qui di seguito.

Mancanza di una operatività pregressa del Fondo Armonizzato selezionato
Poiché il Fondo Armonizzato selezionato è di recente costituzione, non vi è alcuna garanzia che raggiunga i suoi obiettivi di investimento. La performance passata del relativo gestore degli investimenti non rappresenta un'indicazione dei risultati futuri di un investimento nel Fondo Armonizzato.

Risoluzione anticipata
La Compagnia può risolvere il Contratto in qualsiasi giorno prima della scadenza in caso di eventi al di fuori del controllo della Compagnia che possano compromettere materialmente la capacità del Fondo Interno di raggiungere i suoi obiettivi di investimento o di perseguire la politica di investimento predefinita, compreso il caso in cui il Fondo Armonizzato selezionato cessi di esistere prima della data di scadenza per opera della relativa società di gestione. Se ciò dovesse accadere, il valore riconosciuto in sede di risoluzione anticipata del Contratto potrebbe essere inferiore rispetto al premio inizialmente versato.

Rischi di mercato
Il rendimento dell'investimento nel Fondo Armonizzato selezionato è legato al valore e/o alla performance degli attivi inclusi nel portafoglio di investimento del Fondo Armonizzato selezionato. Le variazioni del valore di tali attivi possono influire negativamente sul valore del Fondo Armonizzato. Diversi fattori possono influenzare questo valore. Ogni componente a cui il portafoglio di investimento può essere esposto è soggetto a vari rischi. Tali rischi includono, ma non si limitano solo ad essi, i seguenti fattori

Rischio di credito
Gli emittenti e le altre controparti potrebbero non essere in grado o non essere disposti a effettuare tempestivamente i pagamenti degli interessi e/o del capitale alla scadenza o a onorare in altro modo le proprie obbligazioni. Le variazioni del *rating* creditizio di un emittente o la percezione che il mercato ha dell'affidabilità creditizia di un emittente possono influire sul valore dell'investimento o dell'esposizione del Fondo Armonizzato selezionato nei confronti quell'emittente. Il grado di rischio di credito dipende dalla condizione finanziaria dell'emittente e dalle condizioni applicabili ai titoli.

Rischio di tasso di interesse
Il Fondo Armonizzato selezionato è esposto al rischio di tasso di interesse e che qualsiasi movimento delle curve dei tassi di interesse potrebbe influenzare il valore delle operazioni di *swap* e/o dei componenti del portafoglio di investimento in cui investe il Fondo Armonizzato selezionato e potrebbe quindi influenzare il valore patrimoniale netto del Fondo Armonizzato selezionato. Il Fondo Armonizzato selezionato è anche esposto al rischio di inflazione, attraverso il deprezzamento monetario.

Rischio dei titoli a reddito fisso
Il Fondo Armonizzato selezionato sarà investito o esposto ai titoli a reddito fisso inclusi nel Portafoglio Obbligazionario, nonché attraverso i derivati finanziari e/o le operazioni di *credit default swap*. Quando i tassi di interesse diminuiscono, normalmente il valore dei titoli a reddito fisso aumenta. Al contrario, quando i tassi di interesse aumentano, il valore degli strumenti a reddito fisso normalmente diminuisce, circostanza che potrebbe avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto del Fondo Armonizzato selezionato.

Rischio di concentrazione
Le esposizioni creditizie riguardanti il Fondo Armonizzato selezionato saranno riferite a esposizioni verso emittenti situati nella medesima area geografica e operanti nello stesso settore (Governo italiano e istituzioni finanziarie italiane). Ciò significa che la diversificazione dei rischi è ridotta. Inoltre, se le condizioni di mercato si rivelano avverse per il Fondo Armonizzato selezionato, vi è una probabilità maggiore che diverse esposizioni sottostanti al fondo vengano impattate nello stesso momento.

Rischio di esposizione a titoli obbligazionari subordinati
Il Fondo Armonizzato selezionato potrà essere esposto a titoli obbligazionari subordinati attraverso la sottoscrizione di *credit default swap*. Nel caso in cui si dovessero verificare eventi di credito riguardanti gli emittenti dei predetti titoli (ad esempio, un *default*), in ragione della circostanza che il debito subordinato possiede un rango inferiore rispetto agli altri titoli di debito, il valore patrimoniale netto del Fondo Armonizzato potrebbe essere negativamente influenzato e potrebbe diminuire non consentendo di recuperare l'importo inizialmente investito.

Rischio azionario
Attraverso l'uso delle opzioni azionarie, il portafoglio di investimento del Fondo Armonizzato selezionato può essere esposto a titoli azionari. Il valore dei titoli azionari può diminuire a causa di condizioni generali di mercato che non sono specificamente legate a una particolare società, come condizioni economiche avverse reali o percepite, cambiamenti nelle prospettive generali degli utili aziendali, cambiamenti nei tassi di interesse o di valuta o sentimenti avversi degli investitori in generale. Possono anche diminuire a causa di fattori che

riguardano un particolare settore o settori, come la carenza di manodopera o l'aumento dei costi di produzione e le condizioni di concorrenza all'interno di un settore. I titoli azionari presentano generalmente una maggiore volatilità dei prezzi rispetto ai titoli a reddito fisso.

Cambiamenti politici e/o normativi
Le modifiche alla legge o alla normativa applicabile o altri elementi di incertezza, come gli sviluppi politici internazionali, i cambiamenti nelle politiche governative, la tassazione, le restrizioni agli investimenti esteri e il rimpatrio o le fluttuazioni della valuta, possono influire negativamente su qualsiasi investimento diretto o indiretto a cui il Fondo Armonizzato selezionato è esposto. L'ambiente normativo è in evoluzione e i cambiamenti in esso contenuti possono influire negativamente sulla capacità della politica di investimento di sfruttare l'esposizione che potrebbe altrimenti ottenere o di perseguire le proprie strategie di investimento. Inoltre, il contesto normativo o fiscale per gli strumenti derivati e correlati è in evoluzione e può essere soggetto a modifiche per effetto di iniziative governative o giudiziarie che possono influenzare negativamente il valore degli investimenti detenuti ai sensi della politica di investimento. È impossibile prevedere l'effetto di qualsiasi cambiamento normativo o fiscale futuro sulla politica di investimento.

Mancanza di liquidità nei mercati
Nonostante l'elevato volume di scambi di strumenti finanziari derivati, i mercati di alcuni strumenti finanziari derivati possono avere una liquidità e una profondità limitate. Questo potrebbe costituire uno svantaggio per i costituenti del portafoglio d'investimento del Fondo Armonizzato selezionato, sia nella realizzazione dei valori quotati che nell'esecuzione degli ordini ai valori desiderati, con conseguente calo del valore dei costituenti.

Rischi legati ai derivati
Il Fondo Armonizzato selezionato può utilizzare strumenti finanziari derivati. Alcune posizioni detenute tramite strumenti finanziari derivati possono essere soggette a fluttuazioni ampie e improvvise del valore di mercato, con una conseguente fluttuazione dell'importo dei profitti e delle perdite. L'utilizzo di tali strumenti comporta diversi rischi. Questi includono, ma non si limitano a, i seguenti:

Rischio di liquidità
I derivati finanziari, soprattutto se negoziati in grandi quantità, possono non essere sempre liquidi. Pertanto, in mercati volatili, il Fondo Armonizzato selezionato potrebbe non essere in grado di chiudere una posizione senza subire una perdita. Inoltre, le sedi di negoziazione su cui il gestore degli investimenti interessato può condurre le sue transazioni in alcuni strumenti finanziari derivati possono avere limiti giornalieri alle fluttuazioni dei prezzi e limiti alle posizioni speculative. Questi limiti possono impedire al gestore degli investimenti di liquidare tempestivamente le posizioni, sottoponendo così il portafoglio d'investimento al rischio di perdite maggiori.

Rischio di negoziazione *over-the-counter* (OTC)
Gli strumenti finanziari derivati che possono essere acquistati o venduti dal Fondo Armonizzato selezionato possono includere strumenti non negoziati in borsa. Le opzioni *over-the-counter* (OTC), a differenza delle opzioni negoziate in borsa, sono contratti a due parti con prezzo e altri termini negoziati dall'acquirente e dal venditore. Il rischio di inadempimento da parte della controparte degli strumenti *over-the-counter* può essere maggiore e la facilità con cui questi possono essere ceduti o sottoscritti può essere minore rispetto agli strumenti negoziati in borsa. Inoltre, possono esistere disparità significative tra i prezzi "*bid*" e "*ask*" per i derivati finanziari che non sono trattati in borsa. I derivati finanziari non negoziati in borsa non sono inoltre soggetti allo stesso tipo di regolamentazione degli strumenti negoziati in borsa, e molte delle protezioni offerte ai partecipanti in un ambiente più regolamentato potrebbero non essere disponibili in relazione a questi strumenti.

Rischio di controparte
Il Fondo Armonizzato selezionato stipulerà strumenti finanziari derivati, incluse le operazioni di *swap*, con diverse controparti. Il Fondo Armonizzato selezionato sarà soggetto al rischio di incapacità di una di tali controparti di adempiere alle proprie obbligazioni, per effetto di insolvenza, fallimento o altre cause.
Sebbene una controparte di derivati finanziari fornisca garanzie per ridurre l'esposizione del Fondo Armonizzato selezionato nei suoi confronti, l'insolvenza di una controparte potrebbe influire negativamente sulla sua capacità di adempiere ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Fondo Armonizzato selezionato. In particolare, in caso di insolvenza della controparte di un derivato finanziario, la garanzia detenuta dal Fondo Armonizzato selezionato in quel momento potrebbe non essere sufficiente per consentirgli di conseguire il proprio obiettivo di investimento e, in tal caso, il rendimento potrebbe essere ridotto. Inoltre, in caso di impossibilità di garantire una controparte finanziaria derivata, il Fondo Armonizzato selezionato potrebbe essere chiuso.

Costo e altre deduzioni contenute nel Paniere di Crediti
La deduzione dei costi e le altre deduzioni effettuate nel Paniere di Crediti agiscono come un freno alla *performance* del portafoglio d'investimento e quindi del Fondo Armonizzato selezionato.

Determinazioni di un Agente di Calcolo
I termini delle operazioni di *swap* del Fondo Armonizzato selezionato richiedono che determinati calcoli siano effettuati da un “agente di calcolo”. Ciò può valere anche per altri strumenti finanziari derivati utilizzati dal Fondo

Armonizzato selezionato. L'agente di calcolo effettuerà questi calcoli e determinazioni agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole.

In caso di insolvenza di Mediolanum International Life DAC gli attivi detenuti a copertura degli impegni derivanti dal presente Contratto saranno utilizzati per soddisfare – con priorità rispetto a tutti gli altri creditori della società – i crediti derivanti dal Contratto stesso, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione. È comunque possibile che in conseguenza dell'insolvenza di Mediolanum International Life DAC il Contraente/Beneficiario possa perdere il valore dell'investimento. Non c'è alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare in tutto o in parte eventuali perdite.

Non si ritiene che eventi o le condizioni di sostenibilità possano avere un impatto negativo rilevante sui rendimenti del Fondo Armonizzato selezionato e, conseguentemente, sui rendimenti del Fondo Interno.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
Alle competenti Autorità: IVASS/ CONSOB & FSPO	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, a mezzo raccomandata a/r ovvero via Fax al numero: 06.42.133.206 o via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it. Per ulteriori informazioni vistare il sito: www.ivass.it. Nel caso in cui il reclamo abbia a oggetto le informazioni rappresentate nel Documento Contenente le Informazioni Chiave (KID) relativo al Contratto o il comportamento del distributore, i reclami possono essere trasmessi anche a Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma. Per ulteriori informazioni vistare il sito su www.consob.it Per quanto concerne le controversie di natura transfrontaliera, i reclami potranno essere indirizzati ad IVASS (ai recapiti sopra indicati) oppure direttamente al sistema irlandese competente, il Financial Services and Pensions Ombudsman (FSPO), presso Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 Ireland; Tel: +353 1 567 7000; e-mail: info@fspo.ie; sito internet: https://www.fspo.ie.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In alternativa alla mediazione ci si potrà rivolgere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"). L'ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla Consob competente a dirimere le controversie tra Contraenti ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti dei Contraenti nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all'ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: www.acf.consob.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale	È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al Contratto alla data di redazione del presente documento.

applicabile al Contratto	Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216. Tassazione delle somme assicurate Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il Contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente: *Prestazione in forma capitale* I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 138 del 13 agosto 2011 e dal Decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, la Compagnia applicherà sui proventi un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Tali proventi saranno computati nella misura del 48,08% qualora siano riferibili anche alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. *white list* (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi. *Restituzione in forma capitale per il caso di decesso dell'Assicurato* Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (dalla Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso dell'Assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari caso Morte saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del "rischio demografico" (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni. *Tassazione delle somme assicurate da imprenditori* Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il Contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente. Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta. *Imposta di bollo* L'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto. Dal 2014 l'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro). L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul Contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto (parziale o totale) del Contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo. *Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l'Irlanda ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo "Modello IGA 1" per migliorare la compliance iscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le Istituzioni Finanziarie (“FIs”) residenti in Irlanda sono tenute a verificare lo status di residenza fiscale di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Sulla base di tali informazioni, ogni Istituzione Finanziaria è tenuta a riferire i dati relativi agli investitori statunitensi (“specified US persons”) e alle entità non finanziarie passive (“Passive Non

	Financial Entities – PNFFEs") controllate da uno o più dei predetti investitori statunitensi (le c.d. "Controlling Persons") all'Irish Revenue per la successiva trasmissione alla competente autorità fiscale statunitense (US Internal Revenue Service). Inoltre, i pagamenti effettuati a Istituzioni Finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs") devono formare oggetto di reporting in relazione al 2015 e al 2016. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale. *Normativa Common Reporting Standards (CRS)* Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale. Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Irlanda con la Statutory Instrument ('S.I.') n.583 del 2015. La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per le istituzioni finanziarie (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di revisionare le informazioni sui clienti e di acquisire un'autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per alcuni Clienti. La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Irish Revenue i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Irlanda e US. Le informazioni oggetto di reporting includono nominativo, indirizzo, Codice Fiscale, data di nascita, conto corrente, estratto conto e pagamenti effettuati nel corso di un anno. Successivamente l'Irish Revenue provvederà ad elaborare i dati ricevuti per scambiarli con le autorità fiscali delle giurisdizioni partecipanti. Il Contraente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale. *Direttiva UE 2018/822 sullo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE – c.d. Direttiva DAC6.* In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 – c.d. Direttiva DAC6 – concernente i meccanismi di pianificazione fiscale transfrontaliera che presentano un nesso con l'Unione Europa. DAC 6 impone un nuovo obbligo di informativa circa i meccanismi fiscali transfrontalieri che, caratterizzandosi per la presenza di una o più caratteristiche, note come "elementi distintivi" presentano una connotazione potenzialmente aggressiva. Laddove le condizioni previste dalla Direttiva siano realizzate, la Compagnia è tenuta a segnalare all'Irish Revenue i meccanismi fiscali transfrontalieri identificati in conformità all'Allegato IV della Direttiva ("Elementi Distintivi"). Informazioni ulteriori in merito a FATCA, CRS e DAC6 sono disponibili nel sito internet dell'Irish Revenue, nel portale relativo allo scambio automatico di informazioni (Automatic Exchange of Information).

AVVERTENZA

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Informativa ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088
Informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità

Mediolanum International Life DAC ("MIL") è autorizzata a emettere prodotti assicurativi sulla vita, compresi i prodotti di investimento basati sull'assicurazione (IBIP), ed è responsabile della gestione generale e dell'amministrazione di tali prodotti. MIL ha nominato Mediolanum International Funds Limited ("MIFL"), una società del gruppo, come gestore delegato degli investimenti.

MIL ha implementato una Politica di investimento responsabile, il cui fulcro è l'integrazione ESG all'interno del processo di investimento sottostante.

MIL ha implementato una Politica sulle armi controverse che copre le attività di investimento nei portafogli e nelle attività gestite dal Gestore degli investimenti delegato di MIL, Mediolanum International Funds Limited. L'obiettivo della politica è quello di vietare gli investimenti sottostanti in società coinvolte nel finanziamento, nella produzione, nell'uso, nella vendita, nella distribuzione, nell'importazione, nell'esportazione o nel trasferimento di mine antiuomo, munizioni a grappolo e submunizioni.

Informativa ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2019/2088
Considerazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità nelle decisioni di investimento

Questo prodotto Mediolanum Double Target Growth and Income 2030 è un prodotto d'investimento assicurativo a premio unico unit-linked di ramo III, con durata fissa, in cui i premi versati dal Contraente sono investiti in uno o più panieri d'investimento creati dall’impresa di assicurazione. Una dichiarazione sui principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità si trova all'indirizzo www.mildac.ie/sustainability.

Informativa ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/852
Considerazione dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili

Gli investimenti sottostanti il presente Prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.